



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 22406-2012 proposto da:

SI , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SOMALIA 28, presso lo studio dell'avvocato DE BENEDICTIS MARIA PIA, rappresentato e difeso dall'avvocato DE SANTIS GIORGIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

QUESTURA DI FROSINONE in persona del Questore pro-tempore e MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

- *controricorrenti* -

Oggetto

\*IMMIGRAZIONE  
(ESPULSIONE  
DELLO  
STRANIERO,  
SOGGIORNO)

Ud. 24/09/2013 - CC

R.G.N. 22406/2012

non 26573

Rep.



avverso il decreto nel procedimento R.G. 50843/2011 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA del 17.5.2012, depositato il 10/09/2012;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.  
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO  
CAPASSO che si riporta alla relazione scritta.

CASSAZIONE.net

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'LC'.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 22406 del 2012;

"Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Roma respingeva il reclamo proposto dal cittadino straniero avverso il provvedimento con il quale il Tribunale aveva rigettato il ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno disposto dalla Questura di Frosinone.

A sostegno della decisione impugnata, veniva affermato che :

- il cittadino straniero era risultato responsabile di reati contro la persona e danneggiamento; reclutamento e sfruttamento della prostituzione ed estorsione, ricettazione; false generalità;

- tale quadro conduceva ad un giudizio di pericolosità sociale anche se le condanne non erano ancora irrevocabili;

-doveva, in conclusione, essere confermata la pronuncia di primo grado.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso il cittadino straniero affidandosi ai seguenti motivi :

nel primo motivo veniva censurata, sotto il profilo della violazione di legge, l'omessa pronuncia su un profilo determinante della controversia consistente nel fatto che non era stata valutata da parte della Questura la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;

nel secondo motivo viene censurata, sotto il profilo della violazione di legge, l'omessa considerazione del fatto di preminente rilievo costituito dalla intervenuta scarcerazione del ricorrente all'esito di pronuncia della Corte di Cassazione, con la quale è stata altresì disposta la rimessione in termini dell'imputato al fine di difendersi adeguatamente ed impugnare la sentenza di condanna di primo grado;



nel terzo motivo viene censurata sotto il profilo del vizio di motivazione la mancata considerazione nel provvedimento impugnato del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari;

nel quarto motivo viene censurata la violazione degli artt. 29 e 30 del d.lgs n. 286 del 1998 per non essere stato considerato, ai fini del riconoscimento del permesso per motivi familiari, l'inserimento ultraventennale del ricorrente nel tessuto sociale del nostro territorio, la convivenza stabile con la propria moglie, l'esistenza di una figlia residente nel medesimo paese del padre, sposata con cittadino italiano, la proprietà di una casa di abitazione e il regolare inserimento nel mondo del lavoro;

nel quinto motivo viene censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs n. 286 del 1998 in ordine alla valutazione di pericolosità sociale del ricorrente, da ritenersi del tutto priva di riscontri, anche sotto il profilo delle false generalità;

Hanno resistito con controricorso la Questura di Frosinone e il Ministero degli Interni.

Devono essere esaminati congiuntamente il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, tutti riguardanti il mancato esame dei requisiti per l'ottenimento di permesso di soggiorno per motivi familiari. Al riguardo, deve essere preliminarmente osservato che la richiesta di rinnovo, oggetto del presente procedimento, riguarda un pregresso titolo di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro. La richiesta subordinata od alternativa di conversione del precedente titolo di soggiorno in permesso per coesione familiare è stata pretermessa dall'Autorità amministrativa e implicitamente respinta nei precedenti gradi di giudizio, sul rilievo assorbente che la causa impeditiva riscontrata, consistente nella pericolosità sociale, produce effetti nei confronti di entrambe le tipologie di permesso richieste. L'art. 4, terzo comma, del d.lgs n. 286 del 1998, stabilisce in generale che non è ammesso in Italia chi, anche con sentenza non definitiva e all'esito di una valutazione effettuata caso per caso sia incorso anche con condanna non definitiva nella commissione del reato di sfruttamento e reclutamento della

prostituzione. La valutazione deve essere più restrittiva, ai sensi del comma successivo esclusivamente per il ricongiungimento familiare. Nel successivo art. 5, al comma 5 bis, viene ulteriormente precisato che in sede di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere verificata la sussistenza delle condizioni per l'ingresso ed il soggiorno. In conclusione, dal quadro normativo sopraesposto emerge, in modo univoco che l'eventuale richiesta di conversione del permesso di lavoro in permesso per motivi familiari soggiace al riscontro della mancanza della pericolosità sociale nel richiedente, salva la necessità di non procedere ad esclusioni fondate su automatismi normativi ma sul riscontro della situazione concreta. Occorre, peraltro precisare che il ricongiungimento familiare e il permesso per motivi familiari sono titoli del tutto diversi e non equivalenti, in particolare (ma non solo) quanto alle condizioni di accesso. Ne consegue che nella specie è del tutto inapplicabile il più attenuato riscontro del requisito sopraindicato previsto dall'art. 4, terzo comma, ultima parte e 5, quinto comma, ultima parte, del d.lgs n. 286 del 1998, trovando applicazione la prima parte di tale disposizione ed il successivo art. 5 bis. (Cass. 13972 del 2011). Sono, pertanto, escluse, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente valutazioni estranee al riscontro effettivo della pericolosità, dovendo la natura dei vincoli familiari, la loro durata ed il radicamento nel paese, essere valutati esclusivamente ai fini del riconoscimento del diritto al ricongiungimento ovvero alla conservazione di tale peculiare titolo.

In conclusione il primo, terzo e quarto motivo sono da respingere.

Il secondo e quinto motivo di ricorso devono essere respinti in quanto la valutazione della Corte di Appello non si è fondata su un giudizio meccanicistico fondato esclusivamente sul titolo dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva ma ha compiuto, ancorché sinteticamente una valutazione complessiva della loro entità, continuità temporale e oggettiva gravità. Da questi elementi con giudizio insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivato ha tratto la

conclusione della corretta valutazione della pericolosità sociale del ricorrente.

Ove si condividano i rilievi svolti il ricorso deve essere respinto.”

Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione e che deve essere applicato il principio della soccombenza in ordine alle spese di lite;


P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento in favore del contro ricorrente che liquida in E 1200 per compensi; E 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2013

Il presidente

(Dr. Salvatore Di Palma)



Il Funzionario Giudiziario  
Omella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, .....

27 NOV. 2013



Il Funzionario Giudiziario

